



# Tax & Legal News

## FOCUS:

Le semplificazioni sul mercato dei capitali

## SCADENZE FISCALI

### FOCUS

Le semplificazioni sul mercato dei capitali

### NEWS

#### DIRITTO SOCIETARIO

Unioncamere aggiorna il manuale per la comunicazione del titolare effettivo

All'usufruttuario vanno anche gli utili di liquidazione

#### IMPOSTE DIRETTE

Dalle Entrate le modalità per l'imposta sostitutiva del 15 % sui redditi delle Cfc

La participation exemption per i soggetti non residenti

#### ACCERTAMENTO

Adesione ai PVC: sul sito delle Entrate è disponibile il modello

#### CREDITI DI IMPOSTA

Comunicazione preventiva per la fruizione dei crediti Industria 4.0 e ricerca e sviluppo

# SCADENZE FISCALI

31 maggio

## Soggetti Iva

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

# FOCUS

## Le semplificazioni sul mercato dei capitali

Gli interventi a sostegno della competitività dei capitali sono contenuti nella Legge 5 marzo 2024, n. 21 (“legge capitali”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024 n. 60.

Presentiamo una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse.

### Definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate

L’articolo 2 della legge capitali amplia la definizione di PMI aumentando la soglia relativa alla capitalizzazione da 500 milioni di euro a 1 miliardo di euro.

Le PMI possono adottare un regime semplificato in materia di trasparenza degli assetti proprietari, di disciplina delle partecipazioni reciproche, di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie.

### Dematerializzazione delle quote di Srl PMI

Per dematerializzazione si intende l’eliminazione del certificato fisico che rappresenta la proprietà del titolo, cosicché il titolo esiste soltanto come scrittura contabile. Grazie alla dematerializzazione, i risparmiatori non rischiano di subire il furto dei propri titoli oppure di entrare in possesso di titoli falsi e al contempo gli emittenti risparmiano i costi di stampa; a livello di sistema, si riducono i costi di movimentazione per l’avvicendamento della proprietà dei titoli. Inoltre, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale alla scadenza non sono più legati alla presentazione dei titoli, poiché avvengono con accrediti sui conti bancari.

Le PMI costituite in forma di s.r.l. possono:

- creare categorie di quote con diritti diversi di voto;
- effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali;
- realizzare un’offerta pubblica di quote in deroga al divieto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del Codice civile.

Le piccole e medie imprese che intendono avvalersi della dematerializzazione delle loro quote hanno l’obbligo di tenere il libro dei soci, nel quale sarà necessario indicare i nomi dei soci, la partecipazione spettante a ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni ed eventuali variazioni nelle persone dei soci.

### Redazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali

L’articolo 5 della legge capitali introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

### Emissioni obbligazionarie e titoli di debito delle Srl

L'articolo 7 della legge capitali modifica gli articoli 2412 e 2483 del Codice civile, rispettivamente dedicati ai limiti all'emissione di obbligazioni nelle società per azioni e all'emissioni di titoli di debito nelle s.r.l.

Agli investitori professionali non si applicano le limitazioni previste ai primi due commi dell'articolo 2412 del Codice civile, per cui la società:

- potrà emettere obbligazioni per una somma complessivamente eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato quando la sottoscrizione e la successiva circolazione è riservata unicamente esclusivamente ad investitori professionali;
- non sarà soggetta all'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale.

Per quanto riguarda le Srl, ricordiamo che il comma 2 dell'articolo 2483 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

Con la modifica introdotta dalla legge capitali si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

### **Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi**

Le modifiche introdotte dalla legge capitali e contenute all'articolo 4 riguardano:

- l'eliminazione degli obblighi previsti dal TUF previsti in capo agli emittenti diffusi e l'esclusione dalla disciplina delle operazioni con parti correlate prevista all'art. 2391-bis c.c.;
- l'introduzione di una nuova definizione di società emittenti strumenti finanziari diffusi nel Codice civile;
- l'estensione alle società quotate su MTF della disposizione sulla pubblicità dei patti parasociali.

### **Assemblee delle società per azioni quotate tramite rappresentante designato in via esclusiva**

L'articolo 11 consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea.

In particolare, il nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF prevede che:

- al rappresentante designato in via esclusiva possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe;
- non è consentita la presentazione di proposte di delibera in assemblea;
- coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno entro il 15° giorno precedente l'assemblea;
- le proposte sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine;

- il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società fornisce risposta almeno 3 gg prima dell'assemblea.

### **Lista del consiglio di amministrazione**

Le nuove norme consentono allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

In tale caso:

- il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
- la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo.

La clausola statutaria deve in ogni caso garantire:

- a) il rispetto dell'equilibrio fra i generi nella composizione del consiglio;
- b) l'attribuzione alla minoranza di una rappresentanza nel consiglio;
- c) il possesso di requisiti di indipendenza.

La applicazione delle nuove disposizioni è prevista a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

### **Disposizioni in materia di voto plurimo**

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del Codice civile, incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

Pertanto, salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti.

Lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni.

### **Disposizioni in materia di voto maggiorato**

Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi.

Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo successivo di dodici mesi, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione.

Gli statuti possono altresì prevedere che il socio al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente, in tutto o in parte, rinunciare al voto maggiorato.

# NEWS

## DIRITTO SOCIETARIO

### Unioncamere aggiorna il manuale per la comunicazione del titolare effettivo

*Unioncamere, IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI, Manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica, Aprile 2024*

Lo scopo del documento Unioncamere è illustrare in dettaglio la procedura di accreditamento dei soggetti obbligati alla comunicazione sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

Per l'accesso da parte dei Soggetti Obbligati è prevista un'apposita procedura preliminare di accreditamento.

I soggetti obbligati (SO) per accedere ai dati dei titolari effettivi iscritti nelle relative sezioni devono preliminarmente presentare una domanda alla camera di commercio territorialmente competente che individuata in base alla provincia:

- A. della sede legale del SO se persona giuridica o ente;
- B. della sede del SO se imprenditore persona fisica;
- C. del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica.

Le istanze di accreditamento vengono presentate dai SO tramite il sito web <https://titolareeffettivo.registroimprese.it>.

Per la richiesta di accreditamento il SO deve compiere i seguenti passaggi:

- accesso al portale dedicato tramite SPID, CNS, Carta di identità digitale (CIE);
- compilazione del modello online con le informazioni necessarie all'accREDITAMENTO;
- facoltà di indicare propri delegati ad accedere e a consultare la banca dati dei titolari effettivi e di indicare un Referente Operativo;
- verifica della correttezza del documento dell'autodichiarazione generato dal sistema e inviato alla propria casella PEC in modo che il SO, prima di inviare l'istanza di accREDITAMENTO;
- invio dell'istanza sottoscritta tramite sessione autenticata.

### All'usufruttuario vanno anche gli utili di liquidazione

*Cassazione, Sentenza 26 aprile 2024 n. 11170*

La Cassazione ha preso in considerazione gli effetti dell'usufrutto su una quota di S.r.l. che produce utili durante la fase di liquidazione.

Secondo i giudici, anche se la società si estingue con la cancellazione della società dal registro delle imprese, d'altra parte non si può affermare che i diritti dell'usufruttuario di una partecipazione sociale siano limitati ai dividendi distribuiti durante la vita "ordinaria" della società stessa.

L'individuazione dei frutti civili prodotti da un bene, infatti, deve essere fatta in base all'intero ordinamento giuridico, compreso quello tributario. Nel caso di specie, la Corte richiama l'articolo 47 del Tuir, a norma del quale "le somme ricevute dai soci in caso di liquidazione delle società costituiscono utile per la parte che

*eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".* Ne consegue che, quando si tratta di determinare il reddito imponibile di un socio di società di capitali, deve essere considerata anche la quota di patrimonio netto attribuitagli risultante dalla liquidazione. Questo importo rappresenta un frutto civile della partecipazione sociale, sicché esso spetta, in costanza di usufrutto, all'usufruttuario della partecipazione.

La sentenza enuncia anche il seguente principio di diritto: *"nel caso in cui la quota sociale di una società a responsabilità limitata sia costituita in usufrutto, le somme ricavate dalla liquidazione volontaria della società, costituenti un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote, spettano all'usufruttuario, con la conseguenza che il rapporto d'imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra l'amministrazione e l'usufruttuario".*

## IMPOSTE DIRETTE

### Dalle Entrate le modalità per l'imposta sostitutiva del 15 % sui redditi delle Cfc

#### *Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 aprile 2024 n. 213637*

La nuova disciplina delle società controllate estere prevede anche la possibilità di optare per una tassazione alternativa nella misura del 15 per cento.

Le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 167, comma 4-Ter del TUIR, vengono disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2024 n. 213637.

L'opzione per l'imposizione sostitutiva è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili "passive income";
- 2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate.

L'opzione va esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC rubricato "Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)" della dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo d'imposta oggetto di dichiarazione. La scelta ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile, ed ha effetto anche per le controllate a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell'opzione purché rispettino i requisiti

Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca, che deve avvenire mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi.

L'utile contabile netto, cui applicare l'imposta sostitutiva del 15 per cento, è calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

L'imposta sostitutiva deve essere liquidata e versata dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso spettante, direttamente o indirettamente. Nel caso in cui al soggetto controllante siano stati imputati redditi di più controllate deve essere compilato un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna controllata.

Il regime di imposizione sostitutiva comporta l'esclusione dell'utile contabile netto dalla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi del socio controllante in sede di percezione del relativo flusso reddituale. Ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, non è riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero dalle controllate i cui redditi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva.

## La participation exemption per i soggetti non residenti

### *Assonime, Circolare 2 maggio 2024 n. 10*

La circolare Assonime 2 maggio 2024 n. 10 illustra la novità introdotta dalla legge 213/2023 che consente di detassare in misura pari al 95% le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società o enti residenti in altri Stati membri UE o in Stati SEE dotati di adeguato scambio di informazioni qualora ricorrano i requisiti del regime di participation exemption.

Il documento evidenzia come permangano ancora taluni tratti distintivi tra la disciplina impositiva delle plusvalenze PEX realizzate da società residenti in Italia e quelle realizzate da società residenti in altri Stati membri. Le residue differenze derivano principalmente dal fatto che, nel rispetto dei principi del sistema impositivo nazionale, le plusvalenze su partecipazioni conseguite dai soggetti non residenti costituiscono redditi diversi e sono determinate ed assoggettate a tassazione secondo regole non coincidenti con quelle applicabili quando invece le plusvalenze in questione concorrono alla formazione del reddito di impresa dei soggetti residenti.

## ACCERTAMENTO

### Adesione ai PVC: sul sito delle Entrate è disponibile il modello

#### *Agenzia delle Entrate, Modello COMUNICAZIONE DI ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE*

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul suo sito il modello per comunicare la volontà di aderire ai processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.

Si tratta dell'applicazione concreta del nuovo articolo 5-quater del DLgs. 218/97, che consente ai contribuenti di aderire per intero ai rilievi contenuti nei verbali.

La novità si applica alle constatazioni in materia di

- imposte sui redditi;
- Irap;
- Iva;
- ritenute;
- imposte sostitutive;
- imposta di registro;
- imposte sulle successioni e sulle donazioni;
- imposte ipotecarie e catastali.

## CREDITI DI IMPOSTA

### Comunicazione preventiva per la fruizione dei crediti Industria 4.0 e ricerca e sviluppo

#### *Ministero delle Imprese e del made in Italy, Decreto 24 aprile 4.2024 - crediti di imposta industria 4.0*

Il Decreto 24 aprile 2024 del Ministero dell'Industria e del Made in Italy ha provveduto ad approvare i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. La trasmissione dei modelli di comunicazione (disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici - GSE) costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta

Il modello relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali (allegato A e allegato B alla legge 232/2016). Il modello deve essere trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello va poi trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

Il modello relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da quattro sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili. Il modello va trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello va poi trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.